

*“CFI strumento di politica attiva del lavoro
a sostegno delle imprese e dell’occupazione”*

*Camillo De Berardinis
Amministratore Delegato CFI*

Roma 28.06.2022

CFI Cooperazione Finanza Impresa

strumento di attuazione della legge Marcora

CFI è un «investitore istituzionale» che dal 1986 opera come strumento di attuazione della Legge Marcora. Società costituita per il *“perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico”*, partecipata e vigilata dal **Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)**, che detiene il **98.6%** del capitale ed è presente negli organi amministrativi e di controllo. Oltre al MiSE ha come soci **370 cooperative**, Invitalia e i Fondi Mutualistici di Agci, Confcooperative e Legacoop.

CFI partecipa al rischio d'impresa, sostiene investimenti e progetti e svolge *«attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi» (Art. 1, co. 259, L. 178/2020).*

Missione


- **Sostenere la nascita e lo sviluppo di PMI cooperative di produzione e lavoro e sociali**, con priorità per quelle costituite da lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, che decidono di avviare una nuova attività;
- Promuovere, **incrementare e salvaguardare l'occupazione**;
- **Rafforzare la capacità di crescere e competere** delle imprese.

Obiettivi

Promuovere e sostenere:

- le cooperative formate dai lavoratori per rilevare le aziende in crisi presso cui lavoravano (**workers buy out**);
- la **nascita di cooperative tra lavoratori di aziende sequestrate o confiscate** alla criminalità organizzata per il rilancio della loro attività;
- l'acquisto di un'azienda da parte dei dipendenti nel caso in cui il proprietario decida di cessare l'attività (**successione d'impresa**).

Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e s.m.i. (Legge Marcora)



*CFI interviene con **capitale di rischio** e **capitale di debito**, in base al progetto e al profilo economico-patrimoniale della cooperativa e rientra progressivamente del proprio apporto finanziario con un piano di rimborso definito in funzione delle capacità economiche dell'impresa e della tipologia dell'intervento.*

*CFI mette a disposizione delle imprese, oltre ai **finanziamenti**, un team con professionalità ed esperienze nella **pianificazione finanziaria** e nel **controllo di gestione** che, unite alle risorse e alle competenze **dei lavoratori** (che possono usufruire dell'anticipazione della NASpl), consentano di **riprendere l'attività** e **costruire imprese dinamiche e vitali**.*

Decreto MiSE 4 gennaio 2021 (Nuova Marcora)

"Promozione, nascita e sviluppo di società cooperative PMI"

Il Ministro dello Sviluppo Economico con **Decreto del 4 gennaio 2021** (G.U. n. 44 del 22.02.2021) ha modificato il precedente Decreto del 4 dicembre 2014. La **misura agevolativa, complementare alla Legge Marcora**, prevede la possibilità di erogare finanziamenti agevolati in combinazione con la partecipazione di CFI al capitale della cooperativa. **Il Fondo ha una dotazione di circa 80 mln di euro.**

Destinatari: le cooperative di produzione-lavoro e sociali

I finanziamenti:

- a) hanno **durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10**, con un **preammortamento fino a 3 anni**;
- b) Piano di ammortamento a rate semestrali scadenti il 31/05 e il 30/11 di ogni anno;
- c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- d) sono concessi per un importo fino a **2 mln di euro** e, comunque, non superiore a **5 volte il valore della partecipazione** acquisita/detenuta ai sensi della Legge Marcora, da **CFI** nella cooperativa beneficiaria.

Le agevolazioni sono concesse a iniziative volte alla nascita, sviluppo e consolidamento, di società cooperative, alternativamente per:

- a) **realizzazione di programmi di investimento** non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato, nei limiti del *Regolamento di esenzione* e dei *Regolamenti de minimis*. I **programmi di investimento devono essere conclusi entro 36 mesi** dalla stipula del contratto di finanziamento, salvo proroga.
- b) **esigenze di liquidità per l'attività di impresa**, ai sensi e nei limiti dei *Regolamenti de minimis*. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di attività e commisurate alle seguenti voci di spesa: - materie prime, compresi i beni soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, materiali di consumo e merci; - servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; - godimento di beni di terzi; - costi per il personale.

Misure agevolative a sostengono della nascita di cooperative promosse dai lavoratori

Art. 8, Dlgs. n.22 del 4 marzo 2015

(Incentivo all'autoimprenditorialità)

«**1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio**».

Art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

... «**12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'art. 8, co. 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**».

Art. 11, Legge 21 febbraio 2014, n. 9

(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione)

... ..

«**2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione, per l'affitto o per l'acquisto, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura**».

Decreto MiSE 17 febbraio 2022

«Finanziamenti in favore di PMI cooperative costituite da lavoratori di aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi»

I finanziamenti:

1. sono concessi a valere sulle risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 con le stesse modalità e condizioni.
2. sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva l'applicazione delle seguenti condizioni:
 - a) **durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni**, comprensivi di un periodo di **preammortamento massimo di tre anni**;
 - b) **importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria** nella società cooperativa beneficiaria e, **in ogni caso**, per un importo complessivamente **non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)**.

Le società cooperative beneficiarie dell'intervento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

CFI può essere inoltre “destinataria di fondi pubblici nazionali e regionali, e svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali” (art. 17, comma 5-ter, legge 49/1985 e s.m.i.);

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1

«Agevolazioni fiscali per le piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi»

- *Il TFR destinato dai lavoratori a capitale delle cooperative non concorre alla formazione del reddito imponibile.*

comma 271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

- *Nel caso di cessione di azienda a piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi si applicano le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, nonché l'esenzione fiscale delle plusvalenze relative.*

comma 272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1

«Esonero contributivo per le cooperative costituite da lavoratori di aziende i cui titolari intendano trasferirle agli stessi in cessione o in affitto»

comma 253. Al fine di **promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali**, alle società cooperative che si costituiscono, a **decorrere dal 1° gennaio 2022**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un **periodo massimo di ventiquattro mesi** dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di **importo pari a 6.000 euro** (n.d.r. per addetto) **su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

comma 254. L'esonero di cui al comma 253 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

- *Dotazione prevista 24 mln di euro; beneficio ottenibile fino al 30/06/2022, termine di validità del temporary framework; massimale di aiuto per singola impresa 2.300.000 euro, 290.000 euro per il settore primario, 345.000 euro per pesca e acquacoltura; beneficio ottenibile anche da imprese che si trovavano in difficoltà (ma non in stato di insolvenza) al 31/12/2019.*

Il 21 ottobre 2019, CFI ha firmato un importante accordo con il **Fondo Europeo degli Investimenti** per accedere al **Programma dell'Unione Europea per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI)**, strumento finanziario che punta a promuovere **occupazione sostenibile** e di qualità, garantire una **protezione sociale** adeguata.

Il FEI, tramite lo strumento EaSI, ha messo a disposizione di CFI un **plafond di garanzie pari al 20% su un valore complessivo di impieghi di 28 mln di euro nel periodo 2020-2023**, per interventi a sostegno del recupero di imprese in crisi e delle cooperative sociali, con un rilevante impatto a livello occupazionale ed economico, perché permetterà di:

- agevolare l'accesso al credito e aumentare il numero di interventi in favore delle cooperative, specialmente quelle con un più elevato impatto sociale sul territorio;
- ridurre il costo delle operazioni finanziarie e i tassi di interesse dei finanziamenti erogati;
- incrementare il valore delle garanzie e conseguentemente il grado di copertura dell'attivo e, in particolare, delle risorse messe a disposizione dal MiSE sotto forma di partecipazione al capitale.

Regione Lazio L.R. 13/2018 – D.G.R. 666/2019

"Fondo rotativo per il recupero delle aziende in crisi"

Il Fondo rotativo è istituito per sostenere l'affitto o l'acquisto di azienda, complesso di beni, contratti o ramo di azienda in crisi (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma cooperativa.

Destinatari

- Imprese cooperative costituite da soci lavoratori da non oltre 12 mesi, regolarmente iscritte all'Albo, in cui almeno 2/3 dei soci siano dipendenti o ex dipendenti (e detengano 2/3 delle quote) dell'azienda rilevata.
- Le cooperative destinatarie che i lavoratori si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla delibera di intervento del Fondo WBO.
Sono ammessi tutti i settori di attività.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un piano industriale, eventualmente ridefinito con il supporto del Soggetto gestore, dal quale risultino concrete prospettive e garanzie di recupero della produttività, di innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati.

*I finanziamenti
sono concessi*

- a **tasso zero**; importo minimo dell'investimento di 20.000 euro; fino al 100% della spesa prevista dal piano industriale di recupero;
- **ammortamento otto anni; pre-ammortamento max 24 mesi** per finanziamenti pari o superiori a 48 mesi;
- richieste garanzie sui beni agevolati e le attività rilevate facenti parte del piano di investimento, per un valore pari al finanziamento concesso.

Fondo Regione Basilicata L.R. 12/2015 – DGR 1366/2018

CFI ha messo a disposizione della Regione Basilicata le sue competenze per la gestione del «Fondo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative» (art. 11/L.R. 12/2015) destinato a sostenere:

- la partecipazione e formazione del capitale sociale delle cooperative PL;
- il finanziamento investimenti materiali e immateriali e consolidamento aspetti finanziari delle cooperative;
- la salvaguardia ed incremento dell'occupazione.

CFI può inoltre intervenire integrando risorse locali con i fondi nazionali della Legge Marcora

Destinatari

Possono beneficiare del fondo:

- **cooperative di produzione lavoro;**
- **cooperative sociali A e B;**
- **consorzi in forma di società cooperative.**

Condizioni

- **iscrizione Albo Regionale;**
- **sede operativa** della cooperativa nella regione **Basilicata;**
- **interventi da 50 a 350 mila al netto di iva , ultimati entro 36 mesi** dalla stipula del contratto ;
- **durata massima 10 anni, di cui 1 di preammortamento;**
- **Tasso agevolato :** - preammortamento **0%**,
- ammortamento **0,75%** nei limiti del regolamento **de minimis;**
- **rate quadrimestrali 30.04, 31.08 e 31.12.**

Protocollo d'Intesa ANBSC - CFI

L' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n. 159

Obiettivo

Definire interventi ed azioni finalizzate a **salvaguardare il valore patrimoniale dei beni aziendali confiscati ed i livelli occupazionali, favorendo il rapido passaggio alla gestione imprenditoriale.**

Attività

- **mappare i beni aziendali** di cui l'Agenzia è responsabile ed individuare opportunità e priorità di intervento;
- **predisporre, d'intesa con l'Agenzia, i coadiutori e gli amministratori d'azienda, piani industriali e proposte di intervento da sottoporre al Consiglio Direttivo;**
- **individuare, divulgare e promuovere le diverse opportunità di sostegno finanziario alle aziende confiscate;**
- **collaborare alla realizzazione del progetto Open Data Aziende Confiscate.**

Sono stati inoltre firmati **protocolli d' intesa** con i **Tribunali di Milano e Roma - Sezione Misure di Prevenzione**

Protocollo d'Intesa INVITALIA - CFI

Obiettivi

*Invitalia e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per promuovere lo strumento agevolativo destinato alle «**imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata**» (DM 4.11.2016):*

- **diffondere la conoscenza dello strumento agevolativo;**
- **favorire l'accesso ai finanziamenti previsti dall'intervento.**

Attività

- assistere i potenziali beneficiari nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo e nell'individuazione di strumenti di sostegno complementari alla misura agevolativa, favorendone **l'integrazione/sinergia con altre forme di sostegno finanziario**, in particolare con le misure gestite da CFI ai sensi della **Legge 49/1985** e del **DM 4.12.2014**;
- favorire il trasferimento di know how/best practice e **promuovere**, nelle aree più interessate dal fenomeno della criminalità organizzata, **una presenza più significativa e stabile** di iniziative di riutilizzo sociale di aziende e beni confiscati, **coinvolgendo organizzazioni cooperative, associazioni imprenditoriali, sindacali, professionali, Camere di Commercio**, in grado di affiancare le imprese nell'analisi dei fabbisogni tecnico-produttivi e manageriali e nella predisposizione di progetti di sviluppo sostenibili.


*Coordinare gli strumenti finanziari pubblici e creare una **rete territoriale** in grado di **assistere e orientare le imprese**, prevedendo, ove necessario, interventi di **tutoraggio, formazione, temporary management**.*

FOCUS D.M. 4.11.2016 e s.m.i.

“Interventi a favore di aziende sequestrate o confiscate”

DESTINATARI	CONDIZIONI	FINALITÀ
<ul style="list-style-type: none">• Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;• imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;• cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati;• cooperative di lavoratori dipendenti di imprese confiscate,	<ul style="list-style-type: none">• durata massima 15 anni;• preammortamento fino a 5 anni;• valore finanziamento fino a 2.000.000 di euro con tasso d’interesse pari a zero;	<ul style="list-style-type: none">• restituire beni mobili e immobili delle aziende confiscate alla collettività riutilizzandoli a fini sociali e di pubblico interesse e/o valorizzandoli sul piano imprenditoriale ;• creare nuove attività produttive;• generare nuova occupazione
<ul style="list-style-type: none">• La misura agevolativa finanzia il circolante e programmi di sviluppo destinati a: investimenti produttivi, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, tutela e incremento dei livelli occupazionali, della sicurezza sul lavoro e della salute, emersione del lavoro irregolare.		

Gli interventi per le cooperative possono essere integrati con gli strumenti finanziari della Legge Marcora



CFI in cifre

31/05/2022

Cooperative finanziate: **570** di cui **321 WBO (56.3%)**

Totale investimenti: **€ 311.536.204,00**

Impatto occupazionale: **26.017** addetti di cui **9.772 (37,6%)** nei **WBO**

Investimento medio per addetto: **€ 11.974,00**

Cooperative partecipate: **180**





CFI

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

Via G. Amendola 5 - 00185 Roma

tel. +39.06.444.02.84

fax. +39.06.445.17.66

www.cfi.it

info@cfi.it